

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3463

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DOZZO, BALLAMAN, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI, STROILI

Norme per il riordino del settore lattiero-caseario

Presentata il 22 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le annose vicende inerenti l'applicazione del regime delle quote latte nel nostro Paese impongono ed evidenziano la necessità e l'urgenza di dettare nuove norme, onde sopperire, da un lato, alle numerose incertezze normative che caratterizzano la vigente legislazione in materia lattiero-casearia e provvedere, dall'altro, a riordinare il sistema delle quote latte per adeguarlo al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore volto a ridurre sia lo squilibrio tra offerta e domanda sia le conseguenti eccedenze strutturali.

Si tratta, quindi, di riformare la legge n. 468 del 1992 che, nata per dare certezza giuridica ai produttori e agli acquirenti attraverso il completo adeguamento alla

normativa comunitaria, ha invece dimostrato una totale inadeguatezza nella concreta gestione e applicazione delle quote latte, finendo col generare enormi tensioni e disagi tra le parti.

La constatazione di fatto che tale legge, anche se certamente buona nelle intenzioni, si è rivelata fortemente burocratizzata e praticamente inapplicata, nella sostanza, per una « perversa » volontà politica, esige un intervento legislativo che consenta di uscire dall'attuale situazione di incertezza normativa, come quella che si è venuta a creare. Infatti, solo ed esclusivamente attraverso una chiara e precisa definizione legislativa della materia, che imponga regole chiare, semplici ed efficaci, è possibile sanare la disastrosa situazione che caratterizza le quote latte, oramai degenerata al limite del collasso strutturale.

Partendo dall'esigenza richiamata di superare, quindi, l'inadeguatezza della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nello stesso tempo promuovere un adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie, con la presente proposta di legge si propone, pertanto, di riordinare il settore lattiero-caseario nel suo complesso, rendendo più snella ma soprattutto più trasparente la gestione del sistema delle quote latte. Scopo prioritario è quello di eliminare le distorsioni degli anni passati, ripartendo da basi del tutto nuove e più attinenti alla realtà produttiva attuale.

È un fatto incontestabile che la gestione delle quote latte in Italia è uno degli esempi più eclatanti dei mali del nostro Paese, a cui occorre porre rimedio con tempestività e determinazione.

Pertanto, per rispondere alle numerose esigenze sollevate dal mondo produttivo e nel ribadire come l'esperienza applicativa del regime delle quote latte abbia in più occasioni evidenziato la necessità di una radicale e concreta riforma del sistema lattiero-caseario, questa proposta di legge tende a superare le inadeguatezze e i forti limiti della legge 26 novembre 1992, n. 468, proponendosi di difendere, da un lato, la produzione reale di latte e di rendere, dall'altro, più snella e trasparente la gestione delle quote latte nel nostro Paese. Uno dei punti cardine della presente proposta di legge è rappresentato dalla regionalizzazione della gestione del regime, al fine di semplificare l'intero sistema.

Non va dimenticato che l'esperienza applicativa del regime delle quote latte ha più volte evidenziato l'esigenza di un maggiore coinvolgimento delle regioni, allo scopo di salvaguardare le diverse realtà produttive regionali.

La presente proposta di legge vuole quindi rappresentare una rottura con il passato e soprattutto con le scelte politiche di settore operate dalla vecchia classe politica, riportando finalmente il regime e la gestione delle quote latte nell'ottica della legalità e della giustizia.

È palesemente chiaro come la burocrazia italiana abbia generato nel sistema un estremo stato di disordine, che occorre

eliminare al più presto se vogliamo porci in una condizione competitiva rispetto agli altri Paesi europei e, soprattutto, se non vogliamo incorrere in contenziosi con l'Unione europea.

È esemplificativa a tale riguardo la multa impostaci dall'Unione europea per aver artificiosamente gonfiato le cifre inerenti la produzione di latte, con conseguenze estremamente negative per l'intero settore e, in particolare, per quegli allevatori che effettivamente producono latte.

Entrando nel merito dell'articolo, per meglio evidenziare le novità maggiormente rilevanti rispetto alla legge n. 468 del 1992, la presente proposta di legge, pur abrogando tale legge, ripropone alcune disposizioni in essa contenute, ridefinendo solo quegli aspetti relativi alla gestione delle quote latte che si sono imposti all'attenzione degli operatori per la loro evidente inefficienza.

Come elemento caratterizzante, la proposta di legge ridefinisce, all'articolo 2 i compiti spettanti, rispettivamente, alle regioni e all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA), affidando alle prime le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare e conferendo alla seconda il ruolo di indirizzo e di coordinamento. Secondo il disposto dell'articolo 3 si prevede, infatti, che le regioni e le province autonome pubblichino gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte inviati dalle associazioni di produttori di latte bovino e dai produttori non aderenti ad alcuna associazione.

Contestualmente vengono costituiti, a livello nazionale presso l'EIMA ed a livello regionale presso gli assessorati all'agricoltura, dei comitati consultivi per l'attuazione della presente proposta di legge, prevedendo il coinvolgimento, oltre che dei rappresentanti della pubblica amministrazione, di tutti i soggetti interessati alla gestione del settore: i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni dei produttori e delle unioni nazionali.

Altro aspetto rilevante contenuto nella presente proposta di legge riguarda la modifica delle regole secondo cui devono essere assegnate le quote per le consegne e per le vendite dirette. All'articolo 3, comma 3, si prevede, infatti, che ad ogni produttore in attività venga attribuita una quota definitiva pari alla media delle produzioni ottenute nelle campagne 1993-1994 e 1994-1995, facendo salve quelle aziende la cui produzione media delle due annate indicate sia compresa fra il 75 ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-1989, per le quali si prevede che sia assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nel periodo 1° aprile 1988-31 marzo 1989. Naturalmente, per le aziende che hanno prodotto meno nelle campagne indicate, per cause di forza maggiore, è prevista l'assegnazione di una quota equivalente alla produzione commercializzata nella campagna precedente l'evento. È, altresì,

previsto che tale quota sia certificata, per i produttori associati, dalle associazioni di produttori di latte e, per i produttori non aderenti ad alcuna associazione, dagli ispettorati agrari.

L'altro aspetto innovativo rispetto alla legge n. 468 del 1992, è contenuto nell'articolo 5, dove meglio si evidenzia il ruolo di coordinamento e di indirizzo conferito all'EIMA, delegando questa ad adottare misure di intervento solo in caso di inerzia delle regioni e delle province autonome.

La riforma operata dalla presente proposta di legge introduce, tra l'altro, anche lo strumento dell'autocertificazione, garantendo l'accettazione dell'autocertificazione dei produttori da parte degli acquirenti.

Il filo conduttore su cui si muove la presente proposta di legge è, naturalmente, quello di prevedere misure e procedure più semplici e flessibili tali da rendere trasparente l'intero sistema.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal periodo 1° aprile 1996-31 marzo 1997, in applicazione della normativa comunitaria, la regolamentazione delle quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento (CEE) n. 804 del 1968 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, si attua secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

ART. 2.

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare di cui all'articolo 1 della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

ART. 3.

1. Le regioni e le province autonome pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quote latte e dei quantitativi ad essi spettanti, redatti conformemente alle disposizioni del presente articolo, in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgono le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre

1994, n. 762, e da parte dei produttori non aderenti ad alcuna associazione.

2. Sono costituiti a livello nazionale presso l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) ed a livello regionale presso gli assessorati all'agricoltura, appositi comitati consultivi per l'attuazione della presente legge, ai quali partecipano, oltre ai rappresentanti della pubblica amministrazione, i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni dei produttori e delle Unioni nazionali.

3. Per i produttori soci di associazioni aderenti all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT), quelli aderenti all'Associazione produttori latte (AZOOLAT), nonché per i produttori non aderenti ad alcuna associazione, le quote per le consegne e per le vendite dirette sono assegnate nel seguente modo:

a) ad ogni produttore in attività è attribuita una quota definitiva pari alla media delle produzioni ottenute nelle campagne 1993-1994 e 1994-1995, fatte salve le aziende la cui produzione media delle due annate indicate è compresa fra il 75 per cento ed il 100 per cento del quantitativo commercializzato nella campagna 1988-1989, alle quali è assegnata come quota definitiva la produzione realizzata nel periodo 1° aprile 1988-31 marzo 1989;

b) alle aziende che, per documentata causa di forza maggiore, hanno prodotto meno nelle campagne di cui alla lettera a), è assegnata una quota equivalente alla produzione commercializzata nella campagna precedente l'evento.

4. Per i produttori associati la quota di cui al comma 3 deve essere certificata dalle associazioni di produttori latte sulla base delle fatture di consegna o dichiarazioni di vendita dirette in loro possesso; per i produttori non aderenti ad alcuna associazione la quota deve essere certificata dagli ispettorati agrari.

5. La mancata produzione e commercializzazione del latte per un periodo di dodici mesi, elevabile a ventiquattro mesi

in casi di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, comporta per i produttori titolari di quota ai sensi del comma 3 del presente articolo e dell'articolo 11, la perdita della quota stessa, che confluisce nella riserva regionale o provinciale di cui al medesimo articolo 11, comma 12.

6. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione, non compresi negli elenchi allegati al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1992, e successive modificazioni, non spetta alcuna attribuzione di quota. Sono altresì esclusi dall'assegnazione delle quote i produttori, associati e non associati, che hanno aderito a programmi di abbandono della produzione eseguiti ai sensi di disposizioni comunitarie o nazionali.

7. Le regioni e le province autonome svolgono periodici controlli sull'entità della produzione effettiva di latte dei singoli produttori e, nel caso in cui verifichino che essa è inferiore alla quota assegnata, provvedono ad adeguare quest'ultima alla produzione effettiva, aggiornando il bollettino di cui all'articolo 3 e dandone comunicazione all'EIMA.

8. Alle regioni ed alle province autonome spetta il controllo sulla validità delle attribuzioni di quota latte effettuate dalle associazioni di produttori latte e dagli ispettorati agrari.

ART. 4.

1. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, e successive modificazioni, presentano alle regioni e alle province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per la gestione unitaria delle quote latte spettanti ai produttori associati durante il periodo 1996-1997, stabilito all'articolo 1.

2. Per i periodi successivi al 1996-1997 le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo interessato.

3. Le domande di cui al presente articolo sono corredate dell'elenco separato dei produttori associati titolari di quota, di cui all'articolo 5, comma 7.

4. L'associazione è direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per le associazioni che hanno assunto la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati.

5. La gestione unitaria delle quote di cui al comma 1 non comporta la perdita della titolarità della quota da parte del produttore associato, né può determinare l'attribuzione di una quota da parte dell'associazione a produttori che ne siano privi o la modificazione delle quote spettanti ai produttori associati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il recesso di un produttore associato dall'associazione di appartenenza è comunicato da questa e dal recedente entro quindici giorni alle regioni ed alle province autonome per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 3. Il recesso ha efficacia a partire dall'inizio del periodo successivo all'anno solare in cui il recesso medesimo si perfeziona. I medesimi termini e modalità si applicano all'ipotesi in cui un produttore aderisca ad una associazione di produttori che esercita la gestione unitaria delle quote.

ART. 5.

1. La normativa comunitaria sulle quote latte si applica in Italia secondo la formula A di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e successive modificazioni.

2. Le regioni e le province autonome trasmettono, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia dei bollettini di cui all'articolo 3 all'EIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza della somma delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale.

3. Nel caso in cui l'EIMA accerti a livello regionale o provinciale il supera-

mento della somma dei quantitativi assegnati ai produttori in termini percentuali rispetto al quantitativo globale garantito, comunica alle regioni e alle province autonome i risultati della verifica per la riduzione delle quote.

4. In caso di inerzia delle regioni o delle province autonome negli adempimenti di cui al comma 2, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, assegna ad esse il termine di trenta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale delega l'EIMA ad adottare in via sostitutiva le misure di intervento necessarie entro il 28 febbraio del periodo interessato.

5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bollettino di cui all'articolo 3 i produttori possono presentare alla regione od alla provincia autonoma competente istanza di riesame della propria posizione. La regione o la provincia autonoma decide sulla istanza entro i successivi trenta giorni mediante comunicazione inviata al produttore, all'acquirente e all'associazione. Decorso tale ultimo termine senza che la regione e la provincia abbia comunicato la decisione, l'istanza si intende respinta a tutti gli effetti.

6. I produttori, nella ipotesi di silenzio-rigetto, ai sensi del comma 5 del presente articolo, possono autocertificare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la produzione che gli acquirenti sono tenuti a considerare ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

7. Negli elenchi di cui all'articolo 3 i produttori aderenti ad associazioni che hanno chiesto la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 4, devono essere indicati separatamente, sotto il nome dell'associazione di appartenenza.

8. I bollettini di cui all'articolo 3 sono messi a disposizione degli operatori presso ciascun servizio decentrato agricoltura di ogni capoluogo di provincia.

9. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, si avvalgono dei bollettini di cui all'articolo 3 della pre-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sente legge, per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali sulle quote latte ed il prelievo supplementare.

ART. 6.

1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera *e*), del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, e successive modificazioni, per i produttori non associati e trasmetterla alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi entro i termini prescritti dal predetto articolo 3, per il successivo *inoltro all'EIMA entro il 31 maggio* di ciascun anno.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro i termini previsti al medesimo comma 1, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni per il successivo *inoltro all'EIMA entro il 31 maggio* di ciascun anno.

3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi, e lo versano entro trenta giorni dall'avvenuta compensazione effettuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

4. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota latte individuale dei produttori medesimi, come risultante dai bollettini di cui all'articolo 3.

5. Gli acquirenti, in luogo della trattenuta del prelievo da effettuare a titolo di anticipo per tutte le consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento attri-

buito a ciascun produttore, hanno facoltà, sotto la propria responsabilità, di non procedere alla trattenuta ove siano in possesso di una garanzia, a tale fine costituita dal produttore, che garantisce il totale versamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente nei termini prescritti dalla presente legge.

6. L'utilizzo delle garanzie di cui al comma 5 non esonera l'acquirente dalla responsabilità per il versamento del prelievo dovuto per ciascun produttore nell'importo determinato a seguito della compensazione effettuata ai sensi del comma 7, nonché per il rispetto del termine di cui al regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, anche nell'ipotesi in cui la garanzia risulti inidonea o insufficiente per cause non imputabili all'acquirente.

7. Entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'articolo 4, effettuano la compensazione fra le minori e le maggiori consegne effettuate da tutti i produttori, computando le consegne effettuate da tutti i produttori associati titolari di quota, ed imputano con apposita delibera il prelievo supplementare eventualmente dovuto ai produttori che hanno superato la propria quota, proporzionalmente alle quantità eccedenti commercializzate da ciascuno. Le associazioni di cui al regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, previa delibera assembleare ed ai soli fini del computo di cui al presente comma, possono considerare le cooperative di produttori come un singolo produttore. Entro il medesimo termine le regioni o le province autonome effettuano la compensazione per i produttori non associati operanti nel territorio regionale o provinciale ed impartiscono istruzioni agli acquirenti in merito alle somme trattenute.

8. È fatto obbligo agli acquirenti di consegnare mensilmente alle associazioni di produttori di latte, i dati dei quantitativi consegnati dagli associati, entro il ventesimo giorno del mese successivo.

9. Entro il termine di cui al comma 7, i presidenti delle associazioni di cui al

comma medesimo comunicano agli acquirenti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore stabilite con la delibera prevista al medesimo comma 7.

10. La delibera di imputazione del prelievo supplementare e la comunicazione di cui, rispettivamente, ai commi 7 e 9, devono essere trasmesse, entro i medesimi termini ivi stabiliti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni interessate nonché all'EIMA.

11. Gli acquirenti, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 9, versano il prelievo supplementare comunicato dall'associazione per ciascun produttore e restituiscono ai medesimi le somme residue ad essi spettanti, comprensive degli interessi, calcolati al tasso legale.

12. Ove, entro quattro mesi e quindici giorni dal termine del periodo, i presidenti delle associazioni non abbiano comunicato agli acquirenti l'ammontare del prelievo supplementare che deve essere versato per ciascun produttore, gli acquirenti versano l'intero ammontare trattenuto ai produttori associati ai sensi del comma 4.

13. I produttori provvedono al pagamento del prelievo supplementare dovuto per le vendite dirette, nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 giugno 1993, e successive modificazioni.

14. I versamenti previsti dal presente articolo devono essere effettuati con le modalità prescritte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Le relative ricevute devono essere trasmesse entro dieci giorni dal versamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono, nei successivi dieci giorni, alle necessarie comunicazioni all'EIMA.

15. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'EIMA, che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organi-

smi privati. I criteri per l'applicazione della compensazione nazionale sono stabiliti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni. Nell'ambito della predetta procedura di compensazione è consentita una compensazione preventiva limitata ai produttori delle zone di montagna. Le somme oggetto di compensazione nazionale sono rimborsate d'ufficio ai produttori.

ART. 7.

1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette inviano all'EIMA ed alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, entro il 15 maggio di ciascun anno, una dichiarazione dalla quale risultano i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti.

2. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette che non hanno effettuato vendite nel periodo interessato devono comunque inviare la dichiarazione di cui al comma 1.

3. I produttori aderenti ad associazioni inviano entro il 15 maggio di ciascun anno la dichiarazione di cui al comma 1 anche all'associazione di appartenenza ed alla regione o provincia autonoma ove ha sede l'associazione medesima.

4. I presidenti delle associazioni, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai produttori associati titolari di vendite dirette ai sensi del comma 1, effettuano la compensazione tra le minori e maggiori quantità vendute dai produttori associati, che deve risultare da apposita delibera.

5. La delibera di cui al comma 4 deve essere trasmessa entro il 31 luglio alle regioni o province autonome ove ha sede l'associazione ed all'EIMA.

6. Effettuata la compensazione ai sensi del comma 4, le associazioni provvedono ad imputare al produttore il prelievo dovuto. Il produttore deve versare tale prelievo entro il 1° settembre di ciascun anno.

7. Il versamento di cui al comma 6 deve essere effettuato con le modalità prescritte dalle regioni e dalle province autonome,

specificandone l'imputazione come vendite dirette.

8. Entro dieci giorni dal versamento del prelievo i produttori devono inviare copia della ricevuta alle associazioni o alle regioni o province autonome competenti.

9. Le regioni e le province autonome, sulla base della dichiarazione di cui al comma 1, effettuano la compensazione per i produttori non associati operanti nel territorio di competenza.

ART. 8.

1. Gli acquirenti che versano il prelievo supplementare dovuto dopo i termini prescritti dall'articolo 6 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento del prelievo dovuto gravata degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, che deve essere effettuato con le modalità prescritte dalle regioni e dalle province autonome.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai produttori per le vendite dirette.

3. Le somme previste dal presente articolo sono devolute allo Stato.

ART. 9.

1. Qualora i soggetti indicati nell'articolo 8 non abbiano provveduto al pagamento del prelievo supplementare dovuto entro sei mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo stesso, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intimano ai predetti soggetti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di procedere al pagamento del prelievo e della somma di cui al medesimo articolo 8.

2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 1 senza che gli interessati abbiano fornito prova del versamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo.

3. In caso di applicazione della procedura prevista al comma 2 del presente

articolo, la somma di cui all'articolo 8 è pari al prelievo dovuto.

ART. 10.

1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni di produttori, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a consentire l'accesso dei funzionari regionali e provinciali addetti ai controlli, nonché dei funzionari dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini, od altri locali, nonché a permettere l'esame della contabilità e della documentazione commerciale.

ART. 11.

1. La titolarità della quota latte spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

2. Gli atti di cessione delle quote latte sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o provinciali.

3. Il conduttore può cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle province auto-

nome di Trento e di Bolzano all'interno del rispettivo territorio;

b) le due aziende indicate nella lettera a) devono trovarsi nella medesima categoria di territorio: zone montane, zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, ed altre zone.

4. Possono acquisire o prendere in affitto quote latte aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera non superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, e di sette tonnellate per ogni ettaro per le superfici a frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l'acquisizione o con l'affitto di nuove quote non si superi il predetto limite.

5. Le regioni e le province autonome possono stabilire limiti inferiori a quelli previsti al comma 4, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e dandone comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

6. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si applicano nei casi di cessione delle quote latte a produttori le cui aziende sono ubicate nelle zone montane.

7. La stipulazione dei contratti di trasferimento della quota latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni e alle province autonome, che provvedono all'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 3 ed agli adempimenti di cui al comma 11 del presente articolo.

8. I contratti di cessione o affitto della quota latte sono immediatamente efficaci ed eseguibili.

9. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tale fine, il socio della coo-

perativa che intende vendere le quote ne dà comunicazione, indicando il prezzo pattuito col terzo, al presidente della cooperativa stessa, che procede ad informare i soci secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 15. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla citata comunicazione, le quote possono essere vendute al medesimo prezzo comunicato ai produttori non soci, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 3, 6, 7 e 11.

10. Il diritto di prelazione di cui al comma 9 del presente articolo è, altresì, attribuito ai produttori appartenenti ad associazioni che esercitano la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 4, per le quote poste in vendita da altri produttori della stessa associazione, con le modalità e nei termini previsti dal medesimo comma 9.

11. In caso di trasferimento a titolo definitivo, la quota ceduta è ridotta del 15 per cento al fine di costituire un'apposita riserva per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori e di quote aggiuntive ai conduttori di aziende suscettibili di sviluppo nonché ai produttori le cui aziende sono ubicate in zone di montagna, al fine di consentire a tali produttori il raggiungimento di una idonea dimensione aziendale. In caso di cessione di quote latte da parte dei produttori la cui complessiva produzione annuale non supera i 600 quintali la riduzione si applica nella misura del 10 per cento.

12. La riserva di cui al comma 11 è costituita presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attribuzione di tali quantitativi ai giovani agricoltori ed ai produttori di cui al medesimo comma 11, sulla base di criteri oggettivi di priorità deliberati con propri provvedimenti, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I quantitativi devono essere attribuiti entro dodici mesi dalla loro disponibilità, decorsi i quali confluiscono nella riserva nazionale.

13. Qualsiasi atto o fatto giuridico che comporta un mutamento del conduttore dell'azienda deve essere comunicato alla regione ed alla provincia autonoma competente, la quale, verificata la regolarità degli atti, apporta le necessarie modifiche in sede di pubblicazione del bollettino di cui all'articolo 3.

14. Per i produttori appartenenti ad una associazione che ha chiesto la gestione unitaria della quota, ai sensi dell'articolo 4, le cessioni della quota separatamente dall'azienda possono avvenire, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3, 6, 7 e 11 del presente articolo, esclusivamente a favore di produttori appartenenti alla medesima associazione.

15. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità della quota ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni.

16. Le regioni e le province autonome provvedono alla verifica della corretta compilazione dell'atto di trasferimento di quote latte ed al conseguente aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 3, entro dieci giorni dall'avviso di ricevimento della comunicazione di cui al comma 5 del presente articolo. Le regioni e le province autonome notificano alle parti interessate l'avvenuta modifica del bollettino ovvero l'esito negativo dell'attività di verifica.

ART. 12.

1. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

2. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 6, commi 3, 4, 11 e 12, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

3. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 6, commi 9 e 10, è assoggettato al pagamento di una sanzione ammi-

nistrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni.

4. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione, del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

5. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 10, comma 3, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

6. All'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo provvedono le regioni, le province autonome, nonché i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista nell'articolo 16 della legge medesima. L'irrogazione delle sanzioni è effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono devoluti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 13.

1. Il progressivo adattamento del mercato agricolo interno all'assetto economico comunitario, anche mediante la differita attuazione della normativa comunitaria, costituisce atto di indirizzo di politica economica in agricoltura al fine di tutelare l'utilità sociale, la sicurezza e la libertà dei traffici, la dignità dei lavoratori e di assicurare la tutela dell'ordine pubblico economico.

ART. 14.

1. La legge 26 novembre 1992, n. 468 è abrogata.

2. L'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modi-

ficazioni della legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato.

3. L'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, si applica esclusivamente all'ottavo periodo di applicazione del regime comunitario sulle quote latte di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e successive modificazioni.

4. A seguito della realizzazione dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, possono essere disposte, con il regolamento di cui all'articolo 15 della presente legge, disposizioni intese a semplificare l'attuazione amministrativa del regime delle quote latte relativamente alle tipologie delle imprese ed alla loro ubicazione.

ART. 15.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite le norme di esecuzione della presente legge.

